

STATUTO A.N.E.D. Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi e Trapianto - ONLUS

DENOMINAZIONE E SCOPO

Art. 1 – E' costituita A.N.E.D. "Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto" ONLUS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione potrà far uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero dell'acronimo "ONLUS" nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2 – L'Associazione A.N.E.D., più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei diritti civili.

In particolare l'Associazione difende e tutela i diritti civili e sociali dei nefropatici cronici, dei dializzati e dei trapiantati di tutti gli organi e tessuti. Proponendosi nell'unico intento di tutelare e garantire i pari diritti e dignità dei suddetti soggetti, l'associazione svolge un'intensa azione di carattere educativo finalizzata ad ampliare il più possibile l'informazione sulle problematiche legate alle nefropatie croniche e ai trapianti d'organo, nonché ad assicurare un aggiornamento permanente dei pazienti anche attraverso gli strumenti telematici, la stampa, la diffusione di periodici e in generale di materiale editoriale. Per attuare concretamente i suddetti scopi, l'Associazione effettua tutte quelle attività che servono a garantire l'universalità dell'accesso e della qualità delle cure a nefropatici cronici e trapiantati. L'Associazione svolge poi tutte quelle azioni utili per offrire tutele sanitarie, assistenziali e sociali per i nefropatici cronici, i dializzati ed i trapiantati, anche in ordine alla qualità della vita, alle relazioni sociali ed al lavoro. A tali fini l'Associazione promuove verso la popolazione campagne di sensibilizzazione incentrate sui temi della donazione e del trapianto, e organizza incontri, seminari e convegni. L'Associazione, inoltre, si propone:

- l'organizzazione di campagne di informazione e di controllo della popolazione concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie renali; - lo stimolo della ricerca scientifica e medica relativamente alle nefropatie croniche e al trapianto, anche organizzando conferenze, incontri e convegni, sia a livello nazionale che a livello internazionale, o intervenendo ad essi;

- la prevenzione delle malattie renali e la soluzione dei problemi medici e sociali inerenti le nefropatie e il trapianto a tutti i livelli (politici, istituzionali, lavorativi, associativi e della società nel suo complesso).

L'Associazione può anche organizzare eventi sportivi di dializzati e trapiantati come strumento di pieno reinserimento sociale e di adozione di stili di vita adeguati.

Tali punti fondamentali costituiscono soltanto le grandi direttrici da cui dipartono le iniziative che, volta per volta, si riterranno più consone a risolvere i problemi più urgenti e di maggiore importanza.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 3 - L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta, per l'approvazione all'Assemblea: la relazione di missione; il Bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Per la realizzazione degli scopi istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a) quote associative; b) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; c) contributi di privati; d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; g) rimborsi derivanti da convenzioni; h) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie; i) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi; Il patrimonio sociale potrà essere costituito da: a) beni immobili e mobili; b) donazioni, lasciti o successioni; c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

SEDE E LOGO

Art. 4 – La Sede legale dell'Associazione è in Milano. Il simbolo della Associazione è raffigurato dall'acronimo a caratteri maiuscoli A.N.E.D – ONLUS in colore nero affiancata da due semicerchi, superiore di colore rosso e inferiore di colore blu chiaro, interrotti da un quadrato che iscrive un omino stilizzato a braccia aperte. Il simbolo si accompagna alla scritta "Associazione Nazionale Emodializzati – Dialisi e Trapianto – ONLUS".

SOCI

Art. 5 – Si diviene soci dell'associazione in base a delibera di ammissione del Consiglio direttivo, su richiesta degli interessati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri, in occasione della prima convocazione utile.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18mo anno di età e che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi a titolo gratuito per la loro realizzazione. Possono aderirvi anche soci minorenni la cui richiesta venga firmata dal genitore che esercita la patria potestà o chi ne fa le veci. Il socio è tenuto a pagare una quota annuale il cui importo è proposto dal Consiglio direttivo e deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini del 28 febbraio di ogni anno. Il mancato pagamento delle quote sociali anche per un solo anno comporta la decadenza di socio. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, hanno il diritto di essere informati sulle iniziative della associazione, di svolgere il lavoro comunemente concordato, di partecipare con diritto di voto nelle Assemblee e nei Referendum dell'Associazione, di cui all'art. 8, da esercitarsi con le modalità ivi previste, di essere eletti alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di fare rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio direttivo.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 460/97, è tassativamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Inoltre, gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il socio che ricopre cariche nell'Associazione è tenuto a dimettersi - prima della sua immissione in lista - nel caso intenda presentarsi candidato nelle elezioni politiche o amministrative. **Art. 6** – La qualità di socio si perde: a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Il socio che si comporti in modo contrario agli interessi dell'associazione potrà essere deferito al Collegio dei Probiviri. L'esclusione viene deliberata dal Collegio dei Probiviri a maggioranza dei due terzi. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Consiglio direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Gli organi dell'Associazione sono:

a) assemblea generale;

b) Consiglio direttivo;

c) Presidente;

d) collegio dei segretari;

e) Collegio dei Revisori;

f) Collegio dei Probiviri;

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8 – L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. L'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per assolvere gli altri compiti previsti dal presente statuto.

L'Assemblea generale può anche essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo o quando ne sia stata fatta richiesta motivata dal Collegio dei Segretari o da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto spedito a ciascun socio, al suo domicilio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto e che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;

- discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- definire il programma generale annuale di attività;

- determinare il numero dei componenti del Consiglio direttivo;

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;

- nominare i componenti del Collegio dei Revisori;

- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;

- approvare regolamenti;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del Giorno.

Le modifiche statutarie sono sottoposte:

- all'Assemblea straordinaria che delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ovvero sottoposte a referendum scritto di tutti i soci in regola con le quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari, su deliberazione del Consiglio direttivo unitamente al Collegio dei Segretari in seduta congiunta e con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, con le modalità da stabilirsi dal medesimo consiglio e Collegio; nel qual caso, per essere introdotte, le modificazioni dovranno ottenere l'approvazione della maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai partecipanti al referendum, quale sia il numero di questi ultimi.

L'Assemblea straordinaria determina inoltre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per le votazioni si procede per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea. Il socio potrà farsi rappresentare all'Assemblea Generale, con delega scritta, da altro socio. Nessun socio potrà rappresentare all'Assemblea Generale più di due soci.

PRESIDENTE

Art. 9 – Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Il Presidente resta in carica tre anni ed è sempre rieleggibile. È eletto fra i soci dal Consiglio direttivo e dal Collegio dei Segretari in seduta congiunta. Per la valida costituzione di quest'ultima occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri e dei Segretari Regionali in carica. La deliberazione è assunta con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Il Presidente esprime e manifesta all'esterno l'unità dell'Associazione nelle sue varie espressioni ed attività. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e gli associati, che può delegare – in caso di suo impedimento - al segretario generale o a uno dei vice segretari; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo; ha la firma libera per l'esecuzione delle deliberazioni di tale Consiglio; presiede il Collegio dei Segretari. Può essere sfiduciato dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi, sentito il Collegio dei Segretari. Il Consiglio direttivo è tenuto a sottoporre preventivamente al Presidente, per il suo parere, le scelte di linea politica, i programmi di attività e le iniziative di carattere pubblico dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 – Il Consiglio direttivo è costituito da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dall'Assemblea Generale fra i soci. I membri del Consiglio direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti alla scadenza del mandato e successivamente.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono regolari quando vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Segretario Generale nonché tre Vice Segretari che sostituiscono il Segretario Generale in caso di suo impedimento. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno anche il Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato almeno semestralmente (mediante avviso non meno di otto giorni prima di quello fissato per la riunione) e presieduto dal Segretario Generale. Esso stabilisce ed attua i programmi di attività; stabilisce i regolamenti interni poi approvati dall'assemblea; fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea Generale; provvede agli investimenti ed alle erogazioni; fissa le attribuzioni del Segretario Generale; può affidare ai Vice segretari funzioni di rappresentanza del Consiglio direttivo e di coordinamento di più aree regionali; predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (che va dal 1 gennaio al 31 dicembre) nonché quello preventivo per l'anno in corso che verranno poi approvati dall'assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno; predisporre la relazione di missione; attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Il componente del Consiglio direttivo dimissionario, decaduto o deceduto durante il mandato è sostituito per cooptazione dal Consiglio medesimo, con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Il Consigliere cooptato resta in carica fino al giorno in cui sarebbe spirato il termine del mandato del

Consigliere da lui sostituito. In ogni riunione del Consiglio direttivo si nomina tra i membri un segretario che stenderà il verbale della riunione, che sarà controfirmato dal Presidente e dal segretario generale.

COLLEGIO DEI SEGRETARI

Art. 11 – Il Collegio dei Segretari è costituito dal Presidente, dal Segretario Generale, dai Vice Segretari dell'associazione e dai Segretari che vi fanno parte di diritto per la durata del loro mandato. Il Collegio dei Segretari è convocato almeno due volte l'anno (mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione alle rispettive sedi) e presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Collegio dei Segretari ha funzione di coordinamento per i Comitati Regionali, consultiva e di orientamento per il Consiglio direttivo, che sottopone ad esso- per il parere- i programmi generali di attività e le iniziative di carattere pubblico. In ogni riunione del collegio dei segretari si nomina tra i membri un segretario che stenderà il verbale della riunione che sarà controfirmato dal Presidente e dal segretario generale.

CONSIGLIO DEI REVISORI

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti alla Associazione, dei quali almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Esso resta in carica tre anni e deve controllare la gestione patrimoniale e la contabilità dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dovrà almeno una volta ogni sei mesi effettuare un controllo di cassa e dei conti, redigendo, per ogni controllo, verbale su apposito libro e dovrà controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e stendere una relazione al bilancio annuale da presentare con questo all'Assemblea Generale.

CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci. Essi restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri delibera in merito ai ricorsi di esclusione dall'ammissione all'associazione e in merito all'esclusione per quei soci il cui comportamento si ritiene lesivo nei confronti della associazione, o per atti di indisciplina e o comportamenti scorretti e ripetuti in violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Il deferimento di un socio al Collegio dei Probiviri è attuato su richiesta del Presidente o del Consiglio direttivo o dell'Esecutivo di un Comitato Regionale. Il provvedimento adottato può essere, in relazione alla gravità del comportamento ed alle circostanze che lo accompagnano, di richiamo, di censura scritta, di decadenza dell'eventuale carica in seno all'associazione, di esclusione dall'associazione. La deliberazione di esclusione è validamente assunta col voto in tal senso di almeno di due terzi dei membri del Collegio. Contro tale provvedimento l'interessato può ricorrere al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla deliberazione assunta dal Collegio dei Probiviri.

DECENTRAMENTO

Art. 14 - Comitati Speciali - Il Consiglio direttivo, d'intesa con il Collegio dei Segretari, può provvedere alla costituzione di Comitati Speciali per problemi o iniziative specifiche stabilendone, organizzazione e funzioni tramite apposito regolamento.

Art. 15 – **ANED-SPORT** - È costituito tra i soci il Comitato ANED-SPORT, di cui possono fare parte i dializzati e i trapiantati di qualsiasi organo e tessuto, i loro familiari e tutti coloro che s'interessano alla realizzazione degli scopi del Comitato sportivo per ragioni sanitarie, umanitarie e sociali. Chi aderisce ad ANED SPORT accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Italiane della/e disciplina/e sportiva/e praticata/e. La inosservanza di tale norme comporta la radiazione dal comitato ANED SPORT.

Il Consiglio direttivo ne organizza i compiti e le attività tramite apposito regolamento.

Art. 16 – Comitati Regionali

Il Consiglio direttivo può delegare a gruppi di almeno tre soci per Regione la creazione di Comitati Regionali tra i soci della Regione medesima, per studiare ed attuare iniziative dell'Associazione a carattere regionale. Tale delega ha la durata di un anno e potrà essere prorogata per un altro anno.

Qualora si sia verificato che:

vi siano almeno 30 (trenta) soci ANED residenti nel territorio della Regione o Provincia Autonoma, siano pervenute sollecitazioni validamente motivate da parte di pazienti che testimonino le istanze di almeno il

25% dei Servizi di Dialisi presenti nella Regione, siano emersi – in un' Assemblea Regionale, convocata e presieduta dal Segretario Generale o dal Presidente – scopi e programmi operativi aderenti a quelli dell'Associazione e armonizzabili con le linee programmatiche nazionali, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Segretari già in carica, ne deliberano la costituzione a maggioranza dei 2/3. Il Consiglio direttivo si riserva tempi di attuazione e verifica della reale partecipazione della base. Il Comitato Regionale è l'organismo di decentramento mediante il quale l'Associazione studia ed attua le sue attività e sviluppa iniziative a carattere regionale. E' espressione locale dell'Associazione e assume, nella Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede, tutte le iniziative necessarie ed idonee al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, secondo le linee direttive deliberate - sentito il parere del Collegio dei Segretari - dal Consiglio direttivo con cui si mantiene in stretto contatto, presentandogli e concertando i programmi di attività e realizzandoli in collaborazione.

Il Consiglio direttivo predispose un regolamento tipo per il funzionamento dei Comitati Regionali, valido e vincolante per tutti i Comitati Regionali costituiti e futuri. Alla formazione di tale regolamento concorrono i singoli Comitati Regionali esistenti al momento della sua formazione, con voto consultivo.

SCIoglimento

Art. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano comunque per scopo attività nel settore della tutela dei diritti e/o dell'assistenza socio-sanitaria e/o della ricerca scientifica nell'ambito degli obiettivi perseguiti da ANED, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. **Art. 18** - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.